



REGIONE PUGLIA  
Assessorato Sviluppo Economico  
e Innovazione Tecnologica  
Settore Artigianato, p.m.i. e Internazionalizzazione

Deliberazione n. 63 del 23-7-2008

Oggetto: L.R. n. 6/2005 – Ditta [REDACTED] Via [REDACTED] – Lecce esercente l'attività di installazione impianti elettrici per civili abitazioni e per illuminazione pubblica. Ricorso contro la cancellazione d'ufficio dall'Albo Imprese Artigiane.

L'anno 2008 addì Ventitré del mese di Luglio, in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

#### COMPONENTI

|                                                    | PRES. | ASS. |
|----------------------------------------------------|-------|------|
| Severo Francesco - Presidente                      | X     |      |
| Erriquez Giuseppe - Esperto                        |       | X    |
| Falagario Giuseppe - Direzione Ufficio Reg. Lavoro |       | X    |
| Ignone Antonio - Esperto                           | X     |      |
| Leone Cosimo - OO.SS.                              |       | X    |
| Maielli Carlo - Direzione Ufficio Reg. INAIL       | X     |      |
| Merchich Giovanni - Esperto                        | X     |      |
| Pellè Cosimo - Esperto                             | X     |      |
| Ramunno Carlo Antonio - Esperto                    | X     |      |
| Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS       |       | X    |

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastrorilli, Segretario redigente.

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Vista la L. n. 46/90
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Lecce;

Premesso che:

- La Ditta individuale [REDACTED], con sede in Lecce alla Via [REDACTED] risulta iscritta al n. [REDACTED] dell'Albo Imprese Artigiane della Provincia di Lecce sin dal 9.10.1991 per l'esercizio dell'attività di "operatore elettricista ed elettronico" e dall'11.3.96 anche per l'esercizio dell'attività di "installazione di impianti elettrici per civili abitazioni e per illuminazione pubblica", risultante abilitata ai sensi dell'art. 1, lett. A-B, della L. 46/90;
- La stessa ditta in data 11.5.2005, denunciava presso il competente Registro delle Imprese della CCIAA di Lecce, lo svolgimento anche dell'attività di "Impianti di riscaldamento, climatizzazione, idrosanitari, gas e antincendio" mediante l'ausilio del Responsabile Tecnico [REDACTED] in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, lett. C-D-E-G, della legge 46/90;
- La CPA di Lecce, nella seduta del 13.12.2005, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 6/05, deliberava di contestare alla medesima Ditta artigiana il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 2 e 3 della legge n. 443/85;
- La CPA di Lecce, nella seduta del 25/10/2007, deliberava di cancellare d'ufficio dall'Albo delle Imprese Artigiane la Ditta [REDACTED] per perdita dall'11.5.2005, dei requisiti artigiani previsti dagli artt. 2 e 3 della L. 443/85, in quanto, da tale data si avvale del R.T. Sig. [REDACTED] per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, lett. C-D-E-G della Legge 46/90;
- La Ditta [REDACTED] in data 02.02.2008, proponeva ricorso a questa Commissione, avverso la decisione di cancellazione d'ufficio adottata dalla CPA di Lecce, sostenendo che l'attività dell'impresa è l'installazione di impianti elettrici per i quali il titolare risulta soggettivamente in possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali ed abilitato ai sensi dell'art. 1, lett. A-B, della legge 46/90, mentre l'attività di installazione di impianti di condizionamento ed idrosanitari, per le quali è stato preposto il responsabile tecnico, è meramente secondaria; al riguardo, allegava copia del Mod. UNICO 2006 e 2007 evidenziando che per l'anno 2005, l'attività principale di impianti elettrici e altre tipologie di impianti, ossia sistemi di illuminazione esterna per infrastrutture" ha avuto una incidenza pari al 73%, mentre l'attività secondaria (accessoria) di "impianti idraulici" risulta pari al 27% del fatturato complessivo, così come per l'anno 2006, l'attività complessiva afferente il settore elettrico risulta pari all'80%, mentre l'attività di "impianti idraulici" risulta pari al 20% del fatturato complessivo e come tale l'impresa non risulta aver mai perso i requisiti artigiani previsti dalla Legge 443/85 artt. 2-3-4, in considerazione anche del fatto che, la nomina del R.T., è limitata al settore meramente secondario (quello dell'impiantistica idrica) rispetto all'attività principale dell'impresa;

Considerato inoltre che:

- nella fattispecie, il titolare dell'impresa artigiana, Sig. [REDACTED], risulterebbe parzialmente in possesso della responsabilità inerente la direzione e gestione della propria impresa, in quanto per le "attività di installazione impianti termici, condizionamento, idrosanitari, gas e antincendio", denunciata dallo stesso in data 11.5.2005, risulta avvalersi con contratto di associazione in partecipazione di un apposito R.T. in possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali;

Ritenuto che:

- l'art. 2 della legge 443/85 recita testualmente *"è imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare, l'impresa artigiana assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale nel processo produttivo"*;
- l'art. 3 della medesima legge nello stabilire espressamente il divieto per l'imprenditore artigiano di essere titolare di più imprese artigiane, non preclude la possibilità per l'imprenditore artigiano di esercitare altre imprese di differente natura (nel settore industriale, commerciale o agricolo) dove lo svolgimento di lavoro personale nel processo produttivo non viene richiesto necessariamente e la partecipazione può essere più indiretta;
- nessuna norma, inoltre, preclude la possibilità per l'imprenditore artigiano di svolgere all'interno della propria impresa, attività plurime anche di differente natura, la cui legittimità andrà valutata sulla base dei criteri generali contenuti nella legge, in particolare sulla base della compatibilità, in termini funzionali, con il regolare e professionale svolgimento dell'attività artigiana, che quindi deve risultare prevalente;
- la possibilità per l'imprenditore artigiano di svolgere altra attività, diversa da quella principale, ma a questa strettamente collegata, viene confermata da numerose e prevalenti pronunce delle CRA, le quali ritengono che l'impresa artigiana possa esercitare un'attività secondaria e preporvi un responsabile tecnico, nella figura di un dipendente o di un collaboratore o di un associato in partecipazione, diverso dal titolare, a condizione che sia accertato il vincolo di sussidiarietà tra l'attività secondaria e quella principale. Tale attività secondaria non potrà essere qualificata come artigiana, stante il divieto di cui all'art. 2 della L. 433/85, ma andrà iscritta unicamente al Registro imprese.
- I criteri con cui valutare la prevalenza non sono dati una volta per tutti, in maniera astratta e meramente quantitativa, ma, così come affermato in più riprese dalla Cassazione e dalla Corte Costituzionale, devono essere rapportati, in termini qualitativi oltre che quantitativi, alla reale e concreta struttura organizzativa e produttiva dell'impresa, tenendo presente il tipo di attività svolta, in modo da appurare la preminenza funzionale del lavoro svolto, in maniera personale e professionale, nel processo produttivo dell'impresa artigiana rispetto all'impegno profuso in altre attività;
- Si deve ritenere pertanto che se la ulteriore attività, non sia assorbente al punto da compromettere la natura della qualifica di impresa artigiana, questa possa essere svolta mantenendo l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane;
- dagli studi di settore prodotti dal Sig. [REDACTED] a corredo del ricorso, viene in evidenza che l'attività svolta relativa agli "impianti idrici" attraverso la preposizione del Responsabile Tecnico, risulta strumentale ed accessoria rispetto all'attività principale atteso che per anno 2005 l'attività accessoria risulta svolta per il 27% e per l'anno 2006 per il 20%,;

P.Q.M.

*maggioranza di voti espressi nei*  
~~A voti unanimi espressi nei modi di legge~~

#### DELIBERA

- di accogliere il ricorso proposto dal Sig. [REDACTED] con sede in Lecce alla Via [REDACTED] in quanto lo svolgimento dell'attività di "impianti idrici" di cui all'art. 1, lett. D), della L. n. 46/90 denunciata al Registro delle Imprese, non fa venir meno il possesso dei requisiti artigiani previsti dagli art. 2 e 3 della Legge n. 443/85;
- di autorizzare il responsabile dell'Ufficio di Segreteria di questa Commissione, a porre in essere quanto necessario ai fini della esecuzione del presente dispositivo;

Ai sensi dell'art. 7 - comma 6 - della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.

Il presente provvedimento è composto da n. 3 facciate.

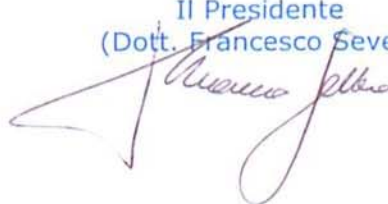
Il Segretario

(Dott.ssa Grazia Mastrorilli)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Grazia Mastrorilli', written in a cursive style.

Il Presidente

(Dott. Francesco Severo)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Francesco Severo', written in a cursive style.